

Proposta N° 507 / Prot.		Inviata ai capi gruppo Consiliari
Data 23/12/2014		il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____

Comune di Alcamo
PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 430 del Reg.	OGGETTO :	Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di anziani e adulti inabili presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dall'01/01/2015 al 31/12/2015
Data 123/12/2014		
arte riservata alla Ragioneria		NOTE
Bilancio _____		
ATTO n. _____		
Titolo _____ Funzione _____		
Servizio _____ Intervento _____		
Cap. _____		
		Immediata esecuzione X SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 13,15 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1) Sindaco	Bonventre Sebastiano		X			
2) Ass.Anz	Coppola Vincenzo	X		X		
3) Assessore	Culmone Renato		X			
4) Ass.V/Sindaco	Cusumano Salvatore	X		X		
5) Assessore	Manno Antonino	X		X		
6) Assessore	Grimaudo A.P.Selene	X		X		
7) Assessore	Papa Stefano	X		X		

Presiede il VSindaco **Salvatore Cusumano**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati**

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di anziani e adulti inabili presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dall'01/01/2015 al 31/12/2015”*;

Richiamata la legge Regionale n° 22 del 04/05/1986 di riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Considerato che gli artt. 20 e 23 della suddetta legge Regionale 22/86 dispongono che i Comuni per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, che non gestiscono direttamente, sono tenuti a stipulare convenzioni con Enti iscritti all'Albo regionale previsto dall'art. 26 della medesima Legge Regionale n° 22/86;

Atteso che nella seduta del 20/04/2001 il Consiglio Comunale ha approvato gli schemi di convenzione tipo per gestione case di riposo, case protette, comunità alloggio per anziani e disabili, case di accoglienza per gestanti ragazze madri e donne in difficoltà in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 4/06/96;

Richiamata la Delibera di G.C. 432 del 27/12/2013 di approvazione convenzione per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili presso gli istituti di ricovero per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2014;

Dato atto che alla data del 31/12/2014 andranno a scadere le convenzioni sopra citate;

Ritenuto necessario approvare le Convenzioni con gli Enti di seguito elencati per il servizio di ospitalità di anziani ed adulti inabili per la durata di mesi 12 (DODICI), ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015:

- 1) C.O. PER INDIGENTI “A.MANGIONE” di Alcamo con sede in Via Florio, n. 44;
- 2) C.R. “SACCHINI” di Alcamo con sede nella Via Ninni Cassarà;
- 3) COOP. “CASA MARIA” di Alcamo con sede nella Via Zappante n. 9;

Visti gli schemi di convenzione redatti dal 3° Settore Servizi al Cittadino, in conformità a quanto previsto dal D.P.R.S. del 04/06/1996;

Vista la Delibera di C.C. n.° 173 del 30/10/2014 che approva il bilancio di previsione 2014/2016;

Atteso che con Delibera di G.C. n.° 394 del 27/11/2014 è stato approvato il PEG 2014/2016; Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000;

Vista la L.R. n. 16 del 15/03/63 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi sopra esposti:

- 1) Di approvare gli allegati schemi di Convenzione con gli Enti in premessa riportati per il servizio di ospitalità di anziani e adulti inabili per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dal 01/01/2015 al 31/12/2015;
- 2) di dare atto che la presente, ai fini del conseguimento degli obiettivi in essa indicati, demanda al Dirigente responsabile gli adempimenti gestionali conseguenti;
- 3) Di dare atto che la copertura finanziaria della spesa deve essere verificata dal Dirigente responsabile nella Determinazione che impegnerà la spesa e riscontrata dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art.151 comma 4° del D.Lgs. 267/2000;

Il Proponente

Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Vita Alba Milazzo

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di anziani e adulti inabili presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dall’01/01/2015 al 31/12/2015”*

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Visti i pareri resi ai sensi di legge;

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Ad unanimità di voti espressi palesemente

D E L I B E R A

1) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di anziani e adulti inabili presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dall’01/01/2015 al 31/12/2015”*

Contestualmente

Ravvisata l’urgenza di provvedere;

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91;

Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: *“Approvazione Convenzione per il servizio di ospitalità di anziani e adulti inabili presso gli istituti di ricovero per la durata di mesi 12 (DODICI) ossia dall’01/01/2015 al 31/12/2015”*

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i.

Il sottoscritto Dirigente del 3° Settore SERVIZI AL CITTADINO:

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, lì

Il Dirigente di Settore

Il sottoscritto Dirigente del 1° Settore SERVIZI FINANZIARI.

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario ai sensi dell'art. 1, comma 1 lett. i) della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile limitatamente agli accordi contrattuali con eccezione all'importo finanziario utilizzabile.

Pere questo aspetto si precisa che la somma ad oggi utilizzabile nel pluriennale 2014/2016 anno 2015 per tutti i servizi socio-assistenziali imputabili al capitolo 142137 “ Retta di ricovero minori, anziani, adulti inabili e di disabili psichici” cod. int. 1.10.04.03 è di €. 865.000,00 pertanto la somma da poter impegnare nell'anno 2015 non potrà, ad oggi, superare tale importo già autorizzato dal Consiglio Comunale

Alcamo, lì 23/12/2014

Il Dirigente di Settore
F.to Sebastiano Luppino

COMUNE DI ALCAMO

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015

Il giorno _____ nei locali del 3° Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico tra l'Amministrazione Comunale di Alcamo legalmente rappresentata dal _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Alcamo, e _____ nella qualità di _____ dell'Ente **O.P.CASA DI OSPITALITA' PER INDIGENTI A.MANGIONE con sede in Alcamo via Florio n. 44** iscritto all'albo regionale ex art.26, legge regionale n.22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n.276 del 21/05/1994 per svolgere attività assistenziale in favore degli anziani nella tipologia Casa di riposo con una capacità ricettiva di n.49 posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Alcamo in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- Che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett.c), della legge regionale n. 22/86, nella legge Regionale n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n°. 48/91, art. 1, comma I, lett. e) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti a rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 Agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;
- che l'O.P. CASA DI OSPITALITA' PER INDIGENTI A.MANGIONE con sede in Alcamo via Florio n. 44 si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e Utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall' O.P.CASA D'OSPITALITA' PER INDIGENTI A.MANGIONE con sede in Alcamo via Florio n. 44 per la gestione della Casa di riposo in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.

Il numero di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di un minimo di ____ unità ed un massimo di ____ unità di cui ____ in diurno.

Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità recettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dalla Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti;

si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia accertata dal Servizio Sociale comunale o dal Giudice tutelare.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico, previo parere dell'Ufficio Servizio Sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà del A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di gg. 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustifichino l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro le 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di 15 gg. dalla comunicazione dell'ente trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizioni di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal

responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà valersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'A.U.S.L. cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Art. 3 *Modalità di dimissione*

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'Istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4 *Modalità di intervento*

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità sanitaria, della quale l'Istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo - una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e la cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessari per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;

- a riferire semestralmente: all'ufficio di Servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di una eventuale dimissione; all'Autorità Sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;

- a relazionare annualmente al A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari, somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 *Personale*

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare il seguente personale:

Casa di riposo

- a) un direttore-coordinatore;
- b) un segretario amministrativo - economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) un assistente sociale(anche in convenzione);
- d) ausiliari servizi tutelari:
1 per 15 utenti per due turni contrattuali;
L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne(all'interno del turno contrattuale);
- e) ausiliari servizi generali:
1 per 20 utenti.
L'ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne(all'interno del turno contrattuale);
- f) infermiere professionale:
1 unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- g) un addetto lavanderia – stireria – guardaroba – casa di riposo: 1 per 50 ospiti;
- h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti;
- i) un addetto manutenzione ordinaria – operaio;
- l) un portinaio – custode – centralinista;
- m) un medico in convenzione;
- n) un animatore in convenzione;
- o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;
- p) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere, etc.).

Art. 6 *Trattamento economico*

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione;

Art. 7 *Prescrizioni*

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt.109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 8

Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto a usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 10

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12

Volontariato

L'Ente nello svolgimento dell'attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari e ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via

sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 13
Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14
*Corrispettivo del servizio
Casa di riposo*

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di € 41,59, IVA esente, per strutture fino a 50 posti sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in € 10,94 per vitto e € 30,65 per oneri generali compresi quelli del personale.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno successivo, ad informare l'A.C. ed a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

Art. 15
Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata presentati direttamente all'ufficio protocollo generale del Comune.

La liquidazione avverrà in rate bimestrali e dopo l'esecutività del bilancio di previsione e la materiale disponibilità finanziaria.

Art. 16
Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata

dall'art.14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17, legge regionale n° 87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

L'A.C. si riserva di revocare o non corrispondere, anche in corso d'opera, la retta integrata all'esito negativo della verifica dello stato di bisogno da parte dell'ASP o nel caso in cui la stessa comunichi di volere provvedere direttamente all'assistenza sanitaria o alle prestazioni a rilievo sanitario, senza nulla a pretendere da parte dell'Ente convenzionato.

Art. 17

Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri diurni disposti dall'A.C. in favore di anziani e adulti inabili bisognevoli di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% (€ 24,95) di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

Art. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/01/2015 (scadenza della precedente convenzione 31/12/2014) al 31/12/2015;
E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 19

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 20

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art.21

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn.1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. casa di riposo in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 23

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell' Ente gestore, se dovute.

Art. 24

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 25

Eventuale chiusura anticipata della convenzione

La copertura finanziaria per l' anno 2015 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.

La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

Art. 26

La P.A. per esigenze di bilancio previa delibera di Giunta Comunale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti previsti all'art.1 della presente convenzione.

Art. 27

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Sig. _____, nella spiegata qualità di _____, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

IL SEGRETARIO DIRETTORE
O.P. C.O. per Indigenti "A. Mangione"

L'ENTE LOCALE

COMUNE DI ALCAMO

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015

Il giorno _____ nei locali **3° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO – AMBIENTE E SVILUPPO ECONOMICO** tra l'Amministrazione Comunale di **ALCAMO** legalmente rappresentata dal _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Alcamo e il Sig. _____ nella qualità di _____ dell'Ente **Associazione Servizio e Promozione Umana a r.l. con sede in Alcamo nella Via Ninni Cassarà** iscritto al n. 2578 dell'albo regionale art.28, legge regionale n.22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n. 0009 del 15/01/2008 per svolgere attività assistenziale in favore degli anziani nella tipologia Casa di riposo denominata "**Sacchini**" con una capacità ricettiva di n. 34 posti letto

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Alcamo in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett.c), della legge regionale n. 22/86, nella legge Regionale n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n°. 48/91, art. 1, comma I, lett. e) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti a rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 Agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

- che il predetto Ente Associazione Servizio e Promozione Umana a r.l. con sede in Alcamo nella Via N. Cassarà, 21 si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e Utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dall'Ente Associazione Servizio e Promozione Umana a r.l. per la gestione della Casa di riposo denominata "**Sacchini**" in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.

Il numero di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di un massimo di n. _____ unità.

Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità recettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dalla Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti;

si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia accertata dal Servizio Sociale comunale o dal Giudice tutelare.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico, previo parere dell'Ufficio Servizio Sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà del A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di gg. 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustifichino l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro le 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di 15 gg. dalla comunicazione dell'ente trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizioni di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà valersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'A.U.S.L. cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'Istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità sanitaria, della quale l'Istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo - una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e la cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessari per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente: all'ufficio di Servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di una eventuale dimissione; all'Autorità Sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;

- a relazionare annualmente al A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari, somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5

Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare il seguente personale:

Casa di riposo

e) un direttore-coordinatore;

f) un segretario amministrativo - economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

g) un assistente sociale(anche in convenzione);

h) ausiliari servizi tutelari:

1 per 15 utenti per due turni contrattuali;

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne(all'interno del turno contrattuale);

e) ausiliari servizi generali:

1 per 20 utenti.

L'ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne(all'interno del turno contrattuale);

f) infermiere professionale:

1 unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

g) un addetto lavanderia – stireria – guardaroba – casa di riposo: 1 per 50 ospiti;

h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti;

j) un addetto manutenzione ordinaria – operaio;

l) un portinaio – custode – centralinista;

m) un medico in convenzione;

n) un animatore in convenzione;

o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

p) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere, etc.).

Art. 6

Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione;

Art. 7

Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt.109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 8

Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto a usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 10

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12

Volontariato

L'Ente nello svolgimento dell'attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari e ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 13

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi

bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14

Corrispettivo del servizio Casa di riposo

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di € 41,59, IVA esente, per strutture fino a 50 posti sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in € 10,94 per vitto e € 30,65 per oneri generali compresi quelli del personale.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno successivo, ad informare L'A.C. ed a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

Art. 15

Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata presentati direttamente all'ufficio protocollo generale del Comune.

La liquidazione avverrà in rate bimestrali e dopo l'esecutività del bilancio di previsione e la materiale disponibilità finanziaria.

Art. 16

Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata dall'art.14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17, legge regionale n° 87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

L'A.C. si riserva di revocare o non corrispondere, anche in corso d'opera, la retta integrata all'esito negativo della verifica dello stato di bisogno da parte dell'ASP o nel caso in cui la stessa comunichi di volere provvedere direttamente all'assistenza sanitaria o alle prestazioni a rilievo sanitario, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato.

Art. 17

Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognosi di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

Art. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/01/2015 (scadenza precedente convenzione 31/12/2014) al 31/12/2015;

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 19

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 20

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art.21

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn.1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. casa di riposo in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 23

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 24

Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 25

Eventuale chiusura anticipata della convenzione

La copertura finanziaria per l'anno 2015 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.

La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

Art. 26

La P.A. per esigenze di bilancio previa delibera di Giunta Comunale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti previsti all'art.1 della presente convenzione.

Art. 27

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

3. Il Sig. _____, nella spiegata qualità, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
4. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Legale Rappresentante dell'Associazione
Servizio e Promozione Umana

L'Ente Locale

COMUNE DI ALCAMO

CONVENZIONE PER GESTIONE COMUNITA' ALLOGGIO PER ANZIANI PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2015

Il giorno _____ nei locali del 3° Settore Servizi al Cittadino – Ambiente – Sviluppo Economico tra l'Amministrazione Comunale di ALCAMO legalmente rappresentata dal _____ domiciliato per la carica presso il Comune di Alcamo e il _____ nato a _____ il _____ nella qualità di _____ dell'Ente Cooperativa Sociale a r.l. "**Casa Maria**" con sede in Alcamo Via Zappante n. 9 iscritto al n. 3234 dell'albo regionale art.28, legge regionale n.22/86, giusto provvedimento del competente Assessorato regionale enti locali decreto n.224 del 24/02/2011 per svolgere attività assistenziale in favore degli anziani nella tipologia Casa di riposo denominata "Casa Maria" con una capacità ricettiva di n. 10 posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione comunale di Alcamo in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio-assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;

- Che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;

- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazionale e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio ed una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;

- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art. 16, 4° comma, lett.c), della legge regionale n. 22/86, nella legge Regionale n. 142/90, capo VIII, e nella legge regionale n°. 48/91, art. 1, comma I, lett. e) atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;

- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti a rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico-degenerative ovvero psico-geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8 Agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;

- che il predetto Ente Associazione Servizio e Promozione Umana a r.l. con sede in Alcamo nella Via Kennedy n. 1/I si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1
Oggetto e Utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Soc.Coop a r.l. "Casa Maria" di Alcamo. per la gestione della Casa di riposo denominata "Casa Maria" in favore di persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel Comune.

Il numero di utenti in regime di convenzione è concordato dalle parti in ragione di un massimo di n. ____ (____) unità.

Possono essere accolte altresì persone in età adulta che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

Le ammissioni fatte in proprio dall'Ente, in aggiunta ai posti convenzionati, devono essere compatibili con la capacità recettiva autorizzata dall'Amministrazione Regionale.

In nessun caso il comune può essere chiamato a rispondere di utenze ammesse in eccedenza al numero concordato, ad eccezione di singoli casi disposti dalla Autorità locale di P.S., ovvero autorizzati dall'A.C. in presenza di situazioni particolari che ne hanno determinato l'urgente accoglienza.

L'Ente si impegna a favorire la sistemazione nella stessa camera od alloggio di coppie o congiunti;

si impegna altresì, nei limiti della capacità ricettiva, ad accogliere in forma temporanea e diurna anziani autosufficienti e non, in relazione ad esigenze di rilievo tutelare, sociale e sanitario, per l'assenza o l'inidoneità della famiglia accertata dal Servizio Sociale comunale o dal Giudice tutelare.

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 gli anziani ed i soggetti affidati dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art.154 T.U.P.S. L'autorizzazione al ricovero è disposto dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico, previo parere dell'Ufficio Servizio Sociale comunale.

L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluenti nell'esercizio successivo.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dalle Direzioni sanitarie ospedaliere nel caso di soggetti non autosufficienti per i quali non può effettuarsi la dimissione per assenza di supporto familiare. In tal caso l'Ente è tenuto all'ammissione del soggetto e a darne comunicazione entro 24 ore all'Ufficio comunale competente, per l'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto. E' facoltà del A.C. dare motivato rigetto della richiesta di ricovero entro il termine di gg. 15, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell'Ente al rimborso della retta per i giorni di effettivo ricovero.

L'iniziativa del ricovero può essere assunta dallo stesso ente per situazioni di oggettiva ed urgente necessità che giustifichino l'immediata ammissione del soggetto nella struttura convenzionata; in tal caso l'ente è tenuto a darne comunicazione entro le 24 ore all'ufficio comunale competente, fornendo ogni notizia utile all'avvio di urgenti accertamenti per l'eventuale ammissione del soggetto all'assistenza. Rimane impregiudicata la facoltà del Comune di dare motivato rigetto della richiesta nel termine massimo di 15 gg. dalla comunicazione dell'ente trascorso il quale compete il rimborso della retta a decorrere dalla data di effettivo ricovero.

Su segnalazione dell'Ufficio di servizio sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizioni di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del sindaco, cui deve far seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'Ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà valersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'A.U.S.L. cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venir meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C., non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'Istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità di intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera od unità alloggio (con non più di 4 letti) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire - nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'Autorità sanitaria, della quale l'Istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo - una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e la cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessari per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente: all'ufficio di Servizio Sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di una eventuale dimissione; all'Autorità Sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;

- a relazionare annualmente al A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;

- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;

- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari, somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'Ente si impegna ad utilizzare il seguente personale:

Casa di riposo

a) un direttore-coordinatore;

b) un segretario amministrativo - economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

c) un assistente sociale(anche in convenzione);

d) ausiliari servizi tutelari:

1 per 15 utenti per due turni contrattuali;

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne(all'interno del turno contrattuale);

e) ausiliari servizi generali:

1 per 20 utenti.

L'ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire comunque la presenza di 1 unità nelle ore notturne(all'interno del turno contrattuale);

f) infermiere professionale:

1 unità anche in convenzione, con reperibilità nell'arco delle 24 ore;

g) un addetto lavanderia – stireria – guardaroba – casa di riposo: 1 per 50 ospiti;

h) un cuoco, un aiuto cuoco sino a 40 ospiti, più un ausiliario sino ad 80 ospiti;

i) un addetto manutenzione ordinaria – operaio;

l) un portinaio – custode – centralinista;

m) un medico in convenzione;

n) un animatore in convenzione;

o) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;

p) altro personale: eventuali altri operatori per unità e profili professionali, in relazione alle specifiche attività, anche integrative (specificare: psicologo, dietista, barbiere, etc.).

Art. 6 Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria o, in assenza, dal C.C.N. UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dall'A.C., fornire apposita documentazione;

Art. 7

Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C.

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt.109 e 193 del T.U.P.S.

Art. 8

Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9

Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto a usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'Ente.

Art. 10

Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente si impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero.

L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro.

E' facoltà dell'A.C., trascorsi trenta giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 11

Continuità del servizio

L'Ente si impegna ad erogare direttamente e senza interruzione l'assistenza ai soggetti ospiti autorizzati dall'A.C. a nulla rilevando la conclusione dell'esercizio finanziario, ed a non trasferire i medesimi soggetti in altre strutture senza il preventivo accordo del competente ufficio comunale ed il relativo assenso degli ospiti interessati.

Art. 12

Volontariato

L'Ente nello svolgimento dell'attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata dai volontari e ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purché preventivamente autorizzato dall'A.C.

Art. 13

Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionati e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 14 Corrispettivo del servizio Casa di riposo

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera di € 41,59, IVA esente, per strutture fino a 50 posti sulla base dei prospetti contabili bimestrali corredati da fatture, qualora l'Ente sia tenuto e da dichiarazione attestante il rispetto dei contratti di lavoro.

La retta di cui sopra si articola in € 10,94 per vitto e € 30,65 per oneri generali compresi quelli del personale.

L'A.C. provvederà a liquidare:

- per gli oneri generali, le somme dovute così come risultanti dalla contabilità prodotta dall'Ente;
- per gli oneri relativi al vitto, per un ammontare pari a quello sopra definito in base alle effettive presenze così come risultanti dai prospetti bimestrali.

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno successivo, ad informare l'A.C. ed a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto dal quarto giorno.

Art. 15 Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredati da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata presentati direttamente all'ufficio protocollo generale del Comune.

La liquidazione avverrà in rate bimestrali e dopo l'esecutività del bilancio di previsione e la materiale disponibilità finanziaria.

Art. 16 Integrazione retta

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74%, debitamente accertata e documentata dall'Autorità sanitaria, l'A.C. deve corrispondere un'integrazione della retta giornaliera, come prima determinata dall'art.14, entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza, ai sensi dell'art. 17, legge regionale n° 87/81. Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

L'A.C. si riserva di revocare o non corrispondere, anche in corso d'opera, la retta integrata all'esito negativo della verifica dello stato di bisogno da parte dell'ASP o nel caso in cui la stessa comunichi di volere provvedere direttamente all'assistenza sanitaria o alle prestazioni a rilievo sanitario, senza nulla a pretendere da parte dell'Ente convenzionato.

Art. 17 Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognevoli di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

Art. 18

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la seguente durata: dal 01/01/2015 (scadenza della precedente Convenzione 31/12/2014) al 31/12/2015;

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

Art. 19

Recesso dalla convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti.

Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 20

Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del comune, un rappresentante dell'Ente e da un presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art.21

Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn.1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il consiglio di amministrazione;
- il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. casa di riposo in applicazione dell'art. 26, legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 22

Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C.

Art. 23

Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell' Ente gestore, se dovute.

Art. 24
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Trapani.

Art. 25
Eventuale chiusura anticipata della convenzione

La copertura finanziaria per l'anno 2015 resta subordinata all'assegnazione dei fondi da parte della Regione Siciliana ed all'approvazione del programma di utilizzo dei suddetti fondi da parte del Consiglio Comunale.

La mancata assegnazione dei fondi sopra descritti da parte della Regione Siciliana o la mancata destinazione dei fondi in questione da parte del Consiglio Comunale, comporterà l'anticipata conclusione della convenzione, senza nulla pretendere da parte dell'Ente convenzionato per presunti danni a qualsiasi titolo vantati, derivanti dalla conclusione anticipata della convenzione stessa.

Art. 26

La P.A. per esigenze di bilancio previa delibera di Giunta Comunale ha facoltà di ridurre il numero degli utenti previsti all'art.1 della presente convenzione.

Art. 27

Obblighi dell'Ente appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il sig. _____, nella spiegata qualità, assume tutti gli obblighi per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Trapani della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Legale Rappresentante della Soc. Coop.
a r.l. Casa Maria

L'Ente Locale

Letto approvato e sottoscritto _____

IL V/SINDACO
F.to Salvatore Cusumano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Vincenzo Coppola

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 28/12/2014 all'Albo Pretorio nonché sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 23/12/2014

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati